

ACCORDO COMUNALE

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 431/98 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze in data 16.01.2017

ASPPI, SICET, SUNIA, UNIAT, UPPI, UNIONCASA, CONFABITARE, ASSOCASA

Le Organizzazioni Sindacali della proprietà e degli inquilini, in sostituzione dell'Accordo, depositato presso il Comune di Bondeno in data 8/10/1999,

convengono e stipulano il presente accordo:

CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Il presente accordo, siglato ai sensi del DM 16/01/2017, ha valore per tutto il territorio del Comune di Bondeno come suddiviso in zone omogenee.

I valori di oscillazione dei canoni di locazione ad uso abitativo per ogni zona omogenea sono determinati come da tabella All. 1), in fascia minima, media e massima.

METODO DI CALCOLO

Il canone di locazione concordato di ogni singola unità immobiliare sita nel Comune di Bondeno è determinato applicando al canone, compreso nelle fascia media d'oscillazione, di cui al punto precedente, i correttivi di seguito indicati: zona di ubicazione dell'alloggio, superficie calpestabile e parametri oggettivi (in aumento e/o in diminuzione) con l'applicazione di un massimo di quattro parametri in aumento e/o in diminuzione. Al canone così definito verranno aggiunte percentuali o quote d'incremento canone nel caso in cui siano presenti arredi e/o box macchina, come da modelli riportati negli All. 2) e All. 3).

Si stabilisce, inoltre, che, se il canone risultante dall'applicazione dei coefficienti sia inferiore a quello della fascia precedente, si applica quello della fascia precedente e l'eventuale differenza verrà recuperata con gli incrementi ISTAT successivi.


ZONE OMOGENEE

Le zone omogenee, individuate in base all'uniformità del territorio urbano e comunale, sono riportate nell'All. 1) e sono così definite:

- ZONA 1 Bondeno e Ospitale;
- ZONA 2 Scortichino ;
- ZONA 3 Pilastrì, Ponte Rodoni, Gavello;
- ZONA 4 SUBURBANO E RURALE".

DURATA DEL CONTRATTO

I contratti avranno la durata minima prevista dall'art 2 comma 3 della legge 431/98, ossia i contratti non possono avere una durata inferiore ai tre anni e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, saranno prorogati per altri 2 anni automaticamente in assenza di disdetta. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto si rinnoverà tacitamente alle medesime condizioni per altri 3 anni con applicazione dell'ultimo canone corrisposto.



1

CARATTERISTICHE OGGETTIVE DELL'ALLOGGIO

Le parti contraenti dichiarano sotto la propria responsabilità: la superficie dell'alloggio, le caratteristiche oggettive dell'alloggio e gli estremi catastali da utilizzare per il contratto di locazione.

La superficie dell'alloggio da considerare è quella dei mq. **calpestabili**, riducendo la superficie delle pertinenze nel seguente modo:

- balconi, terrazzi, cantine e similari sono da conteggiarsi al **25%** della superficie;
- soffitte e sottotetti non abitabili (privi di impianti ed opere di finitura), ma accessibili mediante scale fisse sono da conteggiarsi al **10%**;
- proiezioni delle scale interne al **100%**

Gli eventuali soppalchi e mansarde, solo se accatastate ed aventi caratteristiche di finitura ed impiantistiche simili agli altri vani abitabili, vengono considerati nel calcolo della superficie utile calpestabile solo per la porzione avente altezza maggiore o uguale a metri 1,60.

La superficie dei garages non viene considerata nel calcolo della superficie dell'appartamento, in quanto viene assegnato un valore tabellare a seconda si tratti di garage singolo o di garage doppio.

TIPOLOGIA DIMENSIONALE

Al fine di facilitare l'individuazione dei valori minimi e massimi delle fasce d'oscillazione, le dimensioni delle abitazioni vengono suddivise nelle seguenti nove tipologie:

- a) abitazione fino a 35mq.
- b) abitazione da 36 mq. a 49 mq.
- c) abitazione da 50 mq. a 59 mq.
- d) abitazione da 60 mq. a 69 mq.
- e) abitazione da 70 mq. a 79 mq.
- f) abitazione da 80 mq. a 89 mq.
- g) abitazione da 90 mq. a 99 mq.
- h) abitazione da 100 mq. a 109 mq.
- i) abitazione superiore a 109 mq.

PARAMETRI OGGETTIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE


PARAMETRI CORRETTIVI IN AUMENTO

1. Tipologia A/7 e A/2
2. Livello di piano (piano terra, rialzato e 1° piano) ovvero presenza di ascensore oltre il 1° piano
3. Presenza di posto auto in uso esclusivo dell'inquilino
4. Impianto fisso di condizionamento dell'aria (se installato a spese del proprietario)
5. Porta blindata
6. Doppi vetri (escluse le doppie finestre)
7. Doppi servizi
8. Presenza di riscaldamento autonomo
9. Edificio con certificazione energetica con consumo in classe D o superiore a D (quindi classe A-B-C-D)
10. Allarme interno o inferriate per immobili posti al piano terra e/o primo

PARAMETRI CORRETTIVI PER ABBATTIMENTO

- I. Classe energetica inferiore a D (quindi classe E-F-G)
- II. Alloggio ubicato in edificio in cattivo stato di manutenzione
- III. Alloggio privo di amministratore di condominio in edificio con più di 4(quattro) unità immobiliari, esclusi i garage.
- IV. Alloggio ubicato oltre il primo piano senza ascensore in immobile con oltre tre piani fuori terra
- V. Alloggio servito da impianto di acqua centralizzato privo di contatore divisionale

In caso di alloggio completamente arredato in ogni stanza, il canone risultante dall'applicazione dei parametri di cui alle tabelle sopra riportate può essere aumentato di una percentuale **massima del 25%**.



2

Si definisce completamente arredato l'immobile i cui locali sono tutti dotati di arredo e/o attrezzature in qualità e quantità da poter essere utilizzati regolarmente.

Si considera parzialmente arredato l'immobile dotato di cucina (frigorifero, piano cottura, tavolo e almeno 4 sedie) e camera da letto (reti, materasso e armadio), in questo caso la percentuale massima da applicare è del 15%;

La dotazione minima è la cucina e in questo caso, la percentuale massima da applicare è del 10%.

AGGIORNAMENTO CANONE LOCATIVO

Nei contratti locativi stipulati ai sensi del presente accordo, il canone locativo potrà essere aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo dell'ISTAT per le famiglie e gli operai e degli impiegati ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca".

LOCAZIONE PARZIALE DELL'IMMOBILE

In caso di locazione parziale dell'immobile il canone in oggetto sarà determinato in una frazione del canone relativo all'intero appartamento, in percentuale proporzionale alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando le parti comuni condivise interne all'appartamento. E' necessario allegare al contratto la planimetria dell'abitazione con evidenziate le superfici calcolate, il tutto sottoscritto dalle parti contrattuali.

ONERI ACCESSORI

In materia di suddivisione degli oneri le parti richiamano ed accolgono quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 16/01/2017, All.D) In relazione alla ripartizione degli oneri accessori fra Locatore e Conduttore per locazione parziale dell'immobile le parti concordano che la ripartizione sarà effettuata in percentuale proporzionale alla superficie locata. Per quanto ivi non previsto le parti faranno riferimento alle norme vigenti, agli usi locali, nonché alle tabelle concordate delle organizzazioni stipulanti il seguente accordo.

SCHEMI CONTRATTUALI

Le parti stipuleranno i contratti di locazione utilizzando esclusivamente gli allegati contratti tipo (Allegati A,B,C) che non potranno essere modificati eliminando clausole inderogabili o aggiungendone di peggiorative per i conduttori e indicando con precisione tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone e, nel caso di contratti transitori, specificando i motivi della transitorietà.

CONTRATTI TRANSITORI

In applicazione dell'art. 2, comma 5, del DM 16/01/2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che non sia motivato sulla base di fattispecie previste dai paragrafi di seguito riportati o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo.


Il presente accordo prevede che la durata delle locazioni non possano essere superiori a 18 mesi.

Il contratto non è rinnovabile.

Le esigenze che giustificano la transitorietà del contratto, espresse dal locatore o dal conduttore, previste dall'art 2 comma 1 del DM 16/01/2017 qui convenute, che si riportano di seguito, dovranno essere dettagliatamente motivate e documentate all'atto della stipula del contratto, pena la riconducibilità dello stesso alla durata prevista dall'art 2 comma 1 della legge 431 del 1998 e dall'art 2 comma 6 del DM 16/01/2017:

1) ESIGENZE DEL LOCATORE:

- A) Destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado che contraggano matrimonio o inizino una convivenza di fatto o, raggiunta la maggior età ed autonomia economica, lascino l'abitazione della famiglia d'origine;



3

- B) Destinarlo ad abitazione propria, dei figli o dei parenti entro il secondo grado che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, debbano rilasciare l'alloggio di servizio;
- C) Destinarlo ad esercizio dell'attività propria, del coniuge o dell/i figlio/i a seguito del conseguimento di titolo abilitativo al lavoro e/o professionale;
- D) Destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado per rientro dall'estero o da località in altri comuni in cui risiedevano o trasferimento temporaneo, per comprovati motivi di lavoro o di studio o di salute o per necessità di assistenza a parenti entro il secondo grado;
- E) Destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado per ragioni di studio o di lavoro esclusivamente per gli immobili in località diversa da quella di residenza del locatore;
- F) Eseguire lavori di ristrutturazione sull'unità immobiliare per la quale ha formalizzato idoneo titolo edilizio abitativo;
- G) Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente dichiarata nel contratto e documentata.

2) ESIGENZE DEL CONDUTTORE:

- a) Contratto di lavoro a termine o a tempo determinato o per il conseguimento di titolo di studio se diverso dello studio universitario (che non rientrano nei contratti di locazione transitori per studenti universitari) in un Comune diverso da quello di residenza;
- b) Previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;
- c) Trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
- d) Necessità di cure o di assistenza a familiari in località diversa dal Comune di residenza;
- e) Acquisto di una abitazione che si renda disponibile entro 18 mesi;
- f) Ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione di residenza;
- g) Seconda casa, situata nello stesso Comune di residenza e con residenza effettiva nella prima casa, insieme al proprio nucleo familiare, esclusivamente per ragioni di svago, hobby, tempo libero;
- h) Campagna elettorale;
- i) Contratti a sfrattati con assistenza del Comune o per imminenti assegnazioni di alloggi E.R.P.

Il conduttore ha facoltà di recedere con preavviso da comunicarsi almeno 1 mese per contratti di durata fino a 6 mesi e non oltre due mesi prima per contratti di durata fino a 18 mesi.

Il conduttore non deve avere la residenza nel comune di Bondeno e comuni confinanti per i punti a, b, c.

Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all'importo di una mensilità del contratto per contratti sino a sei mesi, non superiore a due mensilità per contratti di durata fino a diciotto mesi.

CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

Tali contratti sono utilizzabili per gli studenti universitari regolarmente iscritti ad una facoltà o un istituto universitario o per i laureati, che frequentano corsi di specializzazione post laurea (master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti), in un comune diverso da quello di residenza, con sede universitaria o limitrofo ad un comune con sede universitaria.

Essi hanno una durata da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni.

Qualora lo studente universitario o l'iscritto ad un corso di specializzazione frequenti un corso di studio per un periodo inferiore al minimo previsto al punto precedente, la durata del contratto può essere inferiore ai sei mesi.

Alla prima scadenza i contratti si rinnovano per uguale periodo salvo recesso del conduttore, con preavviso da comunicarsi almeno 1 mese e non oltre tre mesi prima, fermo restando che la data contrattuale non può eccedere i 36 mesi totali.

Possono essere sottoscritti da singoli studenti o da gruppi di studenti o da Aziende per il Diritto allo Studio.

CONTRATTI ASSISTITI

Nella redazione e sottoscrizione dei contratti, le parti possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà e/o dei conduttori firmatarie del seguente accordo.

4

Al fine della definizione del canone effettivo, ai sensi dell'art. 1 comma 8, primo capoverso, dell'art. 2 comma 8 e dell'art. 3 comma 5 del D.M. 16/01/2017, le parti contraenti dichiarano, su apposito modulo All.2) gli elementi oggettivi (qualitativi/quantitativi) necessari al calcolo del canone concordato, con assunzione di responsabilità sulla veridicità dei dati dichiarati. Sullo stesso modulo le Organizzazioni della proprietà e/o dei conduttori, che forniscono assistenza, attestano la conformità del canone all'Accordo comunale vigente.

CONTRATTI NON ASSISTITI

Le parti prendono atto dell'art. 1 comma 8, secondo capoverso, dell'art. 2 comma 8 e dell'art. 3 comma 5 del D.M. 16/01/2017, riguardante l'attestazione per i contratti non assistiti.

In tali casi l'attestazione è rilasciata alla parte richiedente, da una Organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente accordo All. 4) Tale attestazione sarà validata dalle OO.SS. sulla base degli elementi oggettivi e normativi (tipologia del contratto) dichiarati dalle parti contrattuali mediante la compilazione del modulo di cui all' All. 3) e la consegna di copia firmata del contratto, registrato o in corso di registrazione.

CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE

I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM Infrastrutture Trasporti del 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente accordo.

COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Al fine di limitare il ricorso al contenzioso giudiziale delle parti, per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al presente accordo, nonché in ordine all'esatta applicazione dell'accordo territoriale e comunque in relazione alle situazioni indicate dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 del D.M. 16/01/2017.

Ciascuna parte firmataria del contratto può richiedere che sia nominata una Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale, che deve, sempreché l'altra parte aderisca alla procedura, concludere il suo operato non oltre 60 gg dalla sua costituzione. Detta Commissione è istituita presso la sede del Sindacato di categoria territoriale competente a cui il ricorrente si rivolgerà.


Il regolamento ed il funzionamento della Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione Stragiudiziale è parte integrante del presente accordo All.E). Per l'interpretazione dei contratti e per l'esecuzione delle sue clausole, se l'esito della Commissione Stragiudiziale Paritetica non dovesse redimere le controversie, le parti sono tenute a rivolgersi all'Istituto della "mediazione" come definita ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni. Per l'avvio della procedura, la parte interessata utilizza il modello allegato al Regolamento di cui sopra.

LE GRANDI PROPRIETA'

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 e comma 7 del D.M. 16.01.2017 per gli enti previdenziali pubblici, le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi l'attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, della disponibilità di più di 100 unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi fra la proprietà interessata e organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo.

Tali Accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi dalle associazioni sindacali predette, possono prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la possibilità di derogare dalla tabella oneri accessori.

Nella stipula dei contratti di locazione, le parti potranno essere assistite dalle associazioni sindacali da esse prescelte tra quelle che abbiano sottoscritto stesso l'accordo integrativo.



5

DURATA ED EFFICACIA

RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

1) Il presente accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, del DM 16/01/2017, decorrere dal giorno successivo a quello del deposito.

Ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo o revisione (aggiunto o revisione).

2) Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

3) In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria dell'Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche e integrazioni.

4) Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune, e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.

Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione qualora:

- il comune delibere nuove aliquote IMU per le locazioni concordate;
- siano modificate le normative fiscali;
- siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti;
- il CIPE individui una modifica dei Comuni considerati ad alta tensione abitativa;
- le parti contraenti lo ritengano comunque necessario od opportuno.

Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si rendono fin d'ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.

Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria del Comune di Bondeno unitamente ai seguenti allegati:

- Tabella delle tariffe delle zone omogenee (Allegato 1)
- Modulo di dichiarazione degli elementi oggettivi del contratto con Attestazione di Conformità per contratti assistiti (Allegato 2)
- Modulo di dichiarazione degli elementi oggettivi per il calcolo del canone per contratti non assistiti (Allegato 3)
- Attestazione di conformità per contratti non assistiti (Allegato 4)
- Elenco delle vie di Bondeno con indicazione delle zone omogenee (Allegato 5)
- Contratto uso abitativo (Allegato A)
- Contratto uso abitativo transitorio (Allegato B)
- Contratto uso abitativo universitario (Allegato C)
- Oneri accessori (Allegato D)
- Regolamento della Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione Stragiudiziale (Allegato E)

Letto, confermato e sottoscritto.

Bondeno li 04/06/2019

Timbro dell'Associazione

UMI AT
Paolo P. Jelle

A.P.E.
Associazione Proprietà Edilizia
CONFEDILIZIA FERRARA

UNIONCASA
FERRARA

6

Confabitare
Associazione Proprietari Immobiliari
Via Bologna, 172 - 44122 FERRARA
Tel. 0532 1716334

SUNIA
Sindacato Unitario Nazionale
Inquilini ed Assegnatari
Federazione Provinciale - FERRARA
C.so Isotta, 18 - Tel. 0532-207637